

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE DI TORINO
Sezione I Civile
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il Collegio formato dai magistrati:

dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente;
dott. Giovanni Castellani Giudice relatore;
dott.ssa Annalisa Boido Giudice

su reclamo ex art. 669 terdecies e 671 c.p.c. proposto da Parte_1
nei confronti di: [REDACTED]

OSSERVATO CHE

1. Succinta esposizione dei fatti

Il reclamante, sig. Parte_1 ha aperto in data 30 ottobre 2017 un account personale sulla piattaforma di scambio di criptovalute gestita dal gruppo [REDACTED] e, successivamente, in data 14 agosto 2020, ha aderito al servizio denominato [REDACTED], che consente l'operatività con alcune funzionalità avanzate. Il 9 febbraio 2021, il reclamante, sfruttando una delle funzionalità avanzate offerte dalla piattaforma [REDACTED], ha generato una [REDACTED] denominata [REDACTED] al fine di poter compiere sul proprio account operazioni di trading automatizzato.

In data 5 novembre 2022, dall'account [REDACTED] intestato al reclamante sono state eseguite numerose operazioni di trading su criptovalute, non autorizzate dall'interessato, che hanno comportato l'integrale azzeramento degli asset digitali ivi depositati. Il reclamante ha tempestivamente segnalato l'accaduto a [REDACTED], lamentando la sottrazione dei propri fondi.

Con atto di citazione notificato nell'agosto 2024, il sig. Pt_1 ha instaurato giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti di Controparte_1 e [...] Controparte_2, deducendo la responsabilità delle convenute per la perdita delle criptovalute e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Nel frattempo, nel corso del 2025, il gruppo [REDACTED] ha proceduto a una riorganizzazione delle proprie attività nell'Unione europea, trasferendo la prestazione dei servizi di crypto-asset da Controparte_1 alla nuova società di diritto lussemburghese Controparte_3 con cessazione dell'operatività di Controparte_1 quale prestatore diretto dei servizi nei confronti della clientela UE.

Ritenendo che tale trasferimento societario e la situazione patrimoniale della resistente potessero compromettere la garanzia del proprio credito, il reclamante ha proposto, in data 5

novembre 2025, ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nei confronti di [...] CP_I, sino alla concorrenza dell'importo di euro 7.800.000,00.

Il Giudice del merito, con ordinanza del 26 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso cautelare, ritenendo insussistente il *fumus boni iuris*, con particolare riferimento alla qualificazione del reclamante come professionista e al conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili.

Avverso tale ordinanza, il sig. Pt_I ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., deducendone l'erroneità in fatto e in diritto; si è costituita Controparte_I, resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto.

2. Sulla qualifica di consumatore di Parte_I

Come correttamente ricostruito nell'ordinanza reclamata, la nozione di consumatore ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata facendo esclusivamente riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell'ambito di talune operazioni e un operatore economico nell'ambito di altre (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C-498/16). Rientrano nel particolare regime previsto dai regolamenti in materia di protezione del consumatore i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, État belge e Promo 54, C-239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, Persona_I C-630/17, punto 87; sentenza del 3 ottobre 2019, Per_2 C-208/18, punto 44; sentenza del 14 febbraio 2019, Persona_I C-630/17, punti 88 e 89).

L'applicazione di tali principi al caso di specie impone di attribuire al Pt_I la qualifica soggettiva di consumatore.

2.1 Sull'utilizzo del servizio [REDACTED] come indice di professionalità

L'ordinanza reclamata ha ritenuto di poter trarre un elemento decisivo a favore della finalità professionale del contratto, dall'iscrizione del Pt_I al servizio [REDACTED], che sarebbe specificamente progettato per i trader professionisti.

La conclusione non può essere condivisa sulla base del compendio documentale prodotto in atti.

Come risulta dalla relazione tecnica prodotta dal reclamante (doc. 1), non specificatamente contestata sul punto dalla reclamata, il servizio [REDACTED] all'epoca dei fatti era espressamente rivolto alla generalità degli investitori e l'attività promozionale del servizio prospettava a tutti gli utenti di [REDACTED] la possibilità di passare alla versione Pro: "*Pro is designed for individual traders. Anyone in the following geographies may create a Pro account. If you already have a [REDACTED] account, it is easy to upgrade to Pro and start trading now!*".

Secondo parte resistente, la circostanza, non contestata, che il servizio fosse teoricamente accessibile a tutti è del tutto irrilevante ai fini della qualifica soggettiva dell'utente, che dipende esclusivamente dalla finalità per cui il servizio viene effettivamente utilizzato. Viene al riguardo evidenziato (§2.24) che anche un personal computer è liberamente acquistabile da chiunque, ma ciò non significa che chi lo compra sia necessariamente un consumatore: l'avvocato che lo utilizza come

strumento per la redazione di atti e lo svolgimento di ricerche, il commercialista che vi gestisce la contabilità dei clienti, il trader professionista che vi esegue operazioni di borsa agiscono tutti in qualità di professionisti.

L'argomento è certamente condivisibile, ma la sua applicazione al caso di specie conduce a conclusioni opposte a quelle prospettate da *Controparte_1*

Come emerge chiaramente dall'analisi della movimentazione effettuata sul conto [REDACTED] Pro dal *Pt_1* (doc. 13 [REDACTED], giudizio di merito), non emerge alcun indizio suggestivo di un utilizzo a fini professionali dello stesso:

- tra il 17 e il 19 febbraio 2021 *Pt_1* vende alcuni Bitcoin contro EUR;
- il 15 maggio 2021 *Pt_1* vende alcuni ETH contro USDT;
- tra l'1 e il 2 giugno 2021 *Pt_1* esegue la vendita di numerosi USDT contro EUR;
- il 17 dicembre 2021 *Pt_1* vende alcuni ETH contro EUR;
- il 5 agosto 2022 *Pt_1* acquista alcuni Bitcoin pagando in EUR, si tratta dell'unica operazione di acquisto dallo stesso effettuata dall'apertura del conto.

Quelle sopra indicate sono le uniche operazioni svolte del *Pt_1* sul proprio conto [REDACTED] Pro in un arco temporale di circa 18 mesi.

Benché i valori movimentati siano molto rilevanti e alcune delle operazioni compiute dal *Pt_1* siano strutturate tramite sequenze di ordini ravvicinati realizzati con sistemi di trading automatizzato, i quali sono indici di una gestione altamente sofisticata, l'attività compiuta sul conto risulta del tutto episodica e consiste quasi esclusivamente nella progressiva dismissione del suo patrimonio in criptovalute preesistente.

Il *Pt_1* non ha utilizzato il proprio account per fare trading con regolarità e non vi ha operato né quotidianamente né settimanalmente; nelle rare occasioni in cui ha effettivamente utilizzato [REDACTED] (circa sette giorni in tutto) non ha compiuto operazioni di acquisto e vendita finalizzate alla realizzazione di una plusvalenza.

L'analisi delle operazioni compiute con il conto [REDACTED] denota certamente una competenza tecnica del *Pt_1* nella gestione dei propri investimenti, ma ciò risulta, secondo il costante insegnamento della CGUE, irrilevante ai fini della sua qualifica come consumatore. Al contrario, da tale analisi non emerge alcun indice che il contratto con [REDACTED] e l'operatività sul conto fossero funzionali a un'attività professionale organizzata.

2.2 Sui ruoli societari e sulle attività professionali del reclamante

Per quanto concerne la società *Parte_2* dall'esame dello statuto e delle risultanze del registro delle imprese emerge che sia stata cancellata dal RCS in data 20 giugno 2019. Ne consegue che, all'epoca dell'apertura del conto [REDACTED] la predetta società era già estinta e priva di capacità giuridica e di operare. Difettano pertanto in radice elementi, anche solo indiziari, per ricollegare il conto [REDACTED] o le movimentazioni ivi eseguite all'attività della società, dovendosi escludere qualsivoglia imputazione delle operazioni ad un soggetto societario o professionale.

Per quanto concerne la società *Controparte_4*, dalla documentazione esaminata emerge che trattasi di una società maltese attiva, riconducibile integralmente al reclamante, che ne risulta proprietario al 100% e CEO.

Secondo le risultanze del registro imprese francese, la società ha quale attività principale "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion"; la presentazione sul sito della società descrive la *Controparte_4* come realtà operante in "marketing, education, capital investment

e consulting”; i profili LinkedIn aziendali prodotti da parte resistente, risultano coerenti con quanto sopra e qualificano l’attività in termini di training, coaching e consulenza. Non risultano riferimenti ad attività in materia di criptovalute o di trading conto terzi.

Sotto un diverso profilo, non emergono elementi documentali idonei a dimostrare un collegamento diretto tra la società e l’account ██████ oggetto di causa (quale intestazione del conto, operazioni eseguite per conto della società, o flussi finanziari ██████-società).

L’unico collegamento, indiretto, valorizzato da parte resistente, consiste nella circostanza che da un conto ██████ intestato al Pt_1 e sul quale sono confluiti anche i proventi del disinvestimento di parte delle proprie criptovalute, risultano alcuni movimenti con causale “FUTURE INSTITUTION LTD/SHAREHOLDER LOAN” per importi di 20.000 €.

Al riguardo si rileva che su tale conto ^{Parte} risultavano provviste rilevanti provenienti da fonti diverse da ██████, sicché la circostanza sopra esposta non costituisce indice di un collegamento, ancorché mediato, tra il conto ██████ oggetto di causa e l’attività della società *Controparte_4*.

2.3 Circostanze ulteriori che escludono l’utilizzo professionale del conto ██████

Quanto sopra esposto consente di escludere l’esistenza di un collegamento funzionale tra il conto ██████ intestato al Pt_1 ed una sua attività professionale.

Questo esito risulta corroborato da una serie di circostanze ulteriori.

Dagli atti emerge che il rapporto contrattuale con ██████ era intestato esclusivamente al reclamante in qualità di persona fisica. L’utilizzo personale del rapporto è stato espressamente riferito dallo stesso reclamante nello scambio di e-mail con il dipartimento Compliance di ██████, avviato nel giugno 2021 ai sensi della normativa anticiclaggio: in risposta alle richieste dell’exchange, il reclamante ha chiarito che l’account ██████ era utilizzato esclusivamente per finalità personali, che non operava né intendeva operare per conto di terzi e che la finalità dell’operatività era quella di disinvestire progressivamente il patrimonio in criptovalute, accumulato a seguito dell’aumento di valore di Ethereum, al fine di riconvertirlo in investimenti tradizionali.

Tali dichiarazioni non solo sono state ritenute idonee da ██████, la quale ha formalmente comunicato l’esito positivo della procedura di compliance, ma soprattutto trovano pieno riscontro oggettivo nell’operatività concreta del conto, caratterizzata come si è visto sopra (§2.1) quasi esclusivamente dal progressivo disinvestimento di criptovalute.

Da ultimo, dagli atti risulta dimostrata l’origine personale e non imprenditoriale delle criptovalute confluite sul conto ██████. In particolare, la relazione tecnica redatta dal consulente informatico del reclamante ricostruisce in modo analitico e verificabile l’intera catena di provenienza degli ETH, attestandone la riconducibilità all’originario investimento effettuato dal Pt_1 nel biennio 2014-2015, in occasione della vendita iniziale (ICO) promossa dalla Ethereum Foundation. Tale ricostruzione esclude che le criptovalute depositate su ██████ potessero derivare, anche solo parzialmente, da proventi di attività d’impresa, da operazioni speculative per conto terzi o da redditi generati nell’esercizio di un’attività economica organizzata, circostanza che rafforza la qualificazione dell’operatività contestata come gestione e disinvestimento di un patrimonio privato.

3. Sulla giurisdizione e sulla legislazione applicabili

Atteso che al momento dell'introduzione della controversia il **Pt_1** era stabilmente residente in Italia con la propria famiglia, e riconosciutagli la qualifica di consumatore, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Tale conclusione risulta peraltro conforme alle previsioni dello User agreement di **██████████**, § 10.4(B): *"For complaints or disputes arising out of or in connection with this Agreement [...] you submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Ireland without prejudice to any mandatory rights available to consumers (being individuals not engaged in conduct related to their trade, business or profession, "Consumers") to commence proceedings against ██████████ before the courts of the jurisdiction in which they are domiciled"*.

Risulta infondata altresì l'obiezione della reclamata secondo cui il giudice italiano potrebbe concedere esclusivamente provvedimenti cautelari di sequestro eseguibili in relazione a beni situati in Italia o a crediti esigibili nel territorio nazionale.

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede infatti espressamente la circolazione e l'esecuzione negli altri Stati membri dei provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite. Né può trascurarsi che l'ordinamento dell'Unione ha introdotto uno strumento specifico – mediante il Regolamento (UE) n. 655/2014 – volto a consentire il sequestro conservativo di conti bancari situati in altri Stati membri, proprio al fine di agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

4. Sulla normativa applicabile

Per quanto concerne la legislazione applicabile, a prescindere dalla valutazione – non indispensabile ai fini della presente decisione – sulla validità della pattuizione di cui al § 13.21 dello *user agreement* che prevede come legge regolatrice del contratto quella irlandese, si evidenzia che ai sensi dell'art. 6, comma 2, Regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I) e dell'art. 143 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il consumatore non può essere privato della protezione assicurategli dalle disposizioni inderogabili previste dal codice del consumo, il quale pertanto trova applicazione nella presente controversia.

Per quanto riguarda, invece, le pattuizioni contrattuali che assumono rilevanza nel caso di specie, vengono in rilievo le previsioni seguenti.

L'art. 2, distingue i servizi di "Digital Currency", facenti capo contrattualmente a **CP_1** [...] e i servizi di "E-Money", facenti capo a **Controparte_2**.

L'art. 5.19, prevede l'obbligazione restitutoria di **Controparte_1** con riguardo alle **Pt_4** [...], prevedendo tra l'altro che: *"All Digital Currencies held in your Digital Currency Wallet are assets held by the ██████████ for your benefit on a custodial basis", "██████████ will not sell, transfer, loan, or otherwise alienate Parte_4 [...] unless instructed by you or compelled by a court"* e *"You may withdraw your Digital Currency at any time"*.

L'art. 7.3 prevede che anche in caso di sospensione o chiusura **██████████** deve consentire il trasferimento/ritiro delle criptovalute: *"On termination of this Agreement for any reason, unless prohibited by applicable law [...] you are permitted to access your ██████████ Account: for ninety (90) days thereafter for the purposes of transferring Digital Currency out of your Digital Currency Wallet(s) and/or out of the ██████████ Platform"*.

L'art. 12.2 che prevede la possibilità per l'utente di adottare un servizio di autenticazione a due fattori a protezione del proprio account *"In order to access Controparte_5 are required to provide an email address and create a password. ██████████ offers two-factor authentication*

via a user's mobile device (Short Message Service ("SMS")) or a supported Time-based One Time Password application".

L'art. 12.1, ultimo paragrafo, esclude la responsabilità di [REDACTED] quando la perdita degli asset sia conseguenza della compromissione delle credenziali di accesso "We assume no responsibility for any loss that you may sustain due to compromise of account login credentials due to no fault of [REDACTED]".

Controparte_6

4 prevede (nella traduzione fornita dalla resistente) che l'utente accetta: "la piena responsabilità per l'uso di [REDACTED] da parte dei tuoi dipendenti o agenti, sia che tale uso avvenga direttamente attraverso il sito web di [REDACTED] o attraverso altri mezzi, come quelli facilitati dalle chiavi API, e/o dalle applicazioni che tu puoi autorizzare. Comprendi e accetti di essere responsabile di tutti gli ordini, le operazioni e le altre istruzioni inserite in [REDACTED], compresi gli identificativi, le autorizzazioni, le password e i codici di sicurezza associati al tuo Conto [REDACTED]".

Parte reclamante invoca i citati artt. 5.19 e 7.3 per sostenere (al §II, lett. a del proprio atto) l'obbligo di Controparte_1 di custodire le criptovalute del cliente, riconoscerne il valore corrispondente sul conto [REDACTED] e rimborsarle al cliente a sua semplice richiesta.

Parte resistente invoca invece le previsioni di cui agli artt. 12.1 e 2.3 Appendix 4 per escludere l'esistenza di tale obbligo restitutorio.

5.1 Sul fumus boni iuris: – Autenticazione a due fattori e operatività tramite chiave API

Nel proprio reclamo, così come negli atti depositati nella fase di merito, Pt_1 ha sempre affermato espressamente di aver attivato l'autenticazione "forte" a due fattori.

La circostanza non è mai stata specificamente contestata da parte reclamata, la quale non ha negato che il reclamante avesse protetto il proprio account [REDACTED] con tale modalità di autenticazione, ma ha precisato che lo stesso aveva "volontariamente rinunciato all'autenticazione a due fattori per consentire l'operatività automatizzata dei bot di [REDACTED] tramite la Parte_5. Tale scelta del sig. Pt_1 consapevole e deliberata, esclude ogni responsabilità di Controparte_1".

Secondo la prospettazione di parte resistente, pertanto, il [REDACTED] avrebbe attivato l'autenticazione forte, salvo poi rinunciarvi de facto il 9 febbraio 2021, quando generava la Chiave API denominata [REDACTED].

Tale ricostruzione non risulta supportata dal compendio documentale acquisito.

Al §4.25 - §4.33 della propria comparsa, Controparte_1 descrive la procedura di creazione della chiave API da parte dell'utente ed afferma che "il Reclamante ha specificatamente configurato l'API e successivamente condiviso la relativa Chiave API con [REDACTED] a cui ha consentito di accedere al proprio account [REDACTED] con il permesso di "scambio" (trade) e "sola lettura" (view), pre-autorizzando in bianco e a monte [REDACTED] a eseguire operazioni anche attraverso bot di trading automatico senza passare per l'autenticazione a due fattori normalmente richiesta da [REDACTED] in fase di login, e senza alcun controllo a valle o successiva autorizzazione".

A riscontro di tale affermazione, parte resistente cita il proprio doc. 11 prodotto nella fase di merito, documento che tuttavia consiste esclusivamente in una stringa di caratteri alfanumerici al cui interno è indicata, sotto la denominazione di "PERMISSIONS" la dicitura: "\ "view\ "=>\ "y\", \ "trade\ "=>\ "y\" senza che sia in alcun modo possibile comprendere che cosa ciò significhi e da cosa si desuma che l'attivazione di tale Chiave API implicasse una pre-autorizzazione in bianco di qualsiasi operazione senza passare per l'autenticazione a due fattori.

Neppure la lettura dello User agreement chiarisce la circostanza.

L'appendice 4 dell'accordo precisa che l'account ████████ consiste in alcuni servizi tra cui "associated user tools, accessible at: ████████ and through the ████████ API", l'art. 5.20(C) dello user agreement "You accept full responsibility for your employees' or agents' use of Advanced Trading, whether such use is directly through ████████ or by other means, such as those facilitated through API keys, and/or applications which you may authorise".

In nessun passaggio viene spiegato come funziona la procedura di attivazione della chiave API e, soprattutto, che alcune delle sue funzionalità risultavano incompatibili con i sistemi di autenticazione forte.

Controparte 1 precisa che "ancorché il sig. Pt 1 non abbia mai assentito espressamente alla "rimozione" dell'autenticazione a due fattori, la generazione della Chiave API con permessi "trade" comporta di per sé la necessaria e volontaria rinuncia all'autenticazione a due fattori per le operazioni così eseguite in quanto le operazioni eseguite a mezzo di chiavi Part ossono essere completate senza dover verificare ulteriori codici 2FA".

Tale affermazione è specificamente contestata dal reclamante e risulta priva di riscontri in atti.

L'unico documento richiamato da Controparte 1 che si riferisce in modo specifico alla procedura di creazione della chiave API è il doc. 60 del procedimento di merito, consistente nelle istruzioni predisposte dalla società ████████ relative alla generazione delle chiavi API sulla piattaforma ████████. Tale documento risulta irrilevante ai fini della decisione in quanto proviene da un soggetto terzo, non risulta sottoscritto dal sig. Pt 1 ed è datato 18 marzo 2026, dunque successivo di circa cinque anni alla creazione della chiave API oggetto di causa. In ogni caso, neppure dal relativo contenuto emerge che l'utilizzo di una chiave API sia incompatibile con il sistema di autenticazione a due fattori (2FA) o comporti la rinuncia o la disattivazione di tale presidio di sicurezza.

5.2 Sull'onere informativo imposto al professionista nei confronti del consumatore

Secondo i consolidati principi di diritto europeo, prima che il consumatore assuma gli obblighi derivanti da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista dovrebbe fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili (direttiva 2011/83/UE, ulteriormente rafforzata dalla Direttiva (UE) 2019/2161).

Tale principio risulta recepito nel diritto interno dall'art. 49 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il quale prevede che prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: [...] t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile.

Le norme citate, inderogabili per il consumatore ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, prevedono espressamente che il professionista fornisca le informazioni relative alle misure di protezione tecnica applicabili ai contenuti digitali, nonché le informazioni relative a qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza.

Applicando tali norme al caso di specie, e tenuto conto della natura del servizio offerto da ████████ consistente nell'intermediazione in cripto-valute per valori anche ingenti, consegue che la società avrebbe dovuto fornire all'utente consumatore, in modo chiaro e

comprensibile, le informazioni relative alle misure di protezione tecnica applicabili al servizio digitale offerto, illustrando non solo le modalità di autenticazione disponibili (ad uno o due fattori), ma anche le loro eventuali incompatibilità con i servizi offerti, quale l'incompatibilità del regime di autenticazione a due fattori con lo svolgimento del trading tramite chiavi API.

Tale obbligo informativo risulta ulteriormente rafforzato dalla previsione normativa relativa all'interoperabilità del contenuto o servizio digitale, che imponeva al professionista di rendere edotto il consumatore, in modo chiaro e comprensibile, degli effetti derivanti dall'integrazione del servizio con software di terze parti, atteso che tale integrazione era strutturalmente prevista e resa possibile dal professionista stesso.

Nel caso di specie, infatti, l'interazione tra la piattaforma [REDACTED] e software esterni (quali quelli forniti da [REDACTED]) non costituiva un uso improprio del servizio, ma una modalità di fruizione espressamente contemplata dallo [REDACTED] CP_7 e tecnicamente resa possibile mediante le chiavi API messe a disposizione proprio da [REDACTED]

Come esposto al precedente §5.1 [REDACTED] non ha fornito la prova, di cui era onerata ex art. 49, comma 10, del codice del consumo, di aver adempiuto agli obblighi su di essa gravanti.

5.3 Sulle limitazioni di responsabilità di [REDACTED]

La clausola ex art. 2.3 Appendix 4 dello [REDACTED] CP_7 che prevede l'imputazione all'utente di tutte le operazioni svolte tramite chiave API, deve essere valutata nel quadro del complessivo assetto informativo predisposto dal professionista.

Essa presuppone, infatti, che il consumatore sia stato posto in condizione di comprendere in modo chiaro e preventivo le conseguenze tecniche derivanti dall'abilitazione delle funzioni di trading automatico, ed in particolare la loro incompatibilità con le modalità di protezione tramite autenticazione a due fattori.

Poiché, nel caso di specie, [REDACTED] non ha fornito al sig. Pt_1 un'informazione idonea a rendere comprensibili tali conseguenze, non può validamente opporgli le limitazioni di responsabilità sopra richiamate. Ne consegue che, in assenza di una preventiva e chiara informazione circa la perdita dell'operatività dell'autenticazione a due fattori connessa all'uso delle chiavi API, né la scelta di avvalersi di strumenti di trading automatico tramite soggetti terzi (possibilità espressamente contemplata dallo stesso User Agreement), né la conseguente attribuzione a tali soggetti dei dati necessari all'esecuzione delle operazioni, possono ritenersi circostanze idonee ad escludere la responsabilità del professionista per il compimento da parte di ignoti di operazioni non autorizzate sulla piattaforma.

In una diversa prospettiva, la clausola ex art. 12.1, ultimo paragrafo, dello [REDACTED] CP_7 esclude la responsabilità di [REDACTED] per la perdita degli asset qualora essa sia conseguenza della compromissione delle credenziali di accesso non imputabile alla medesima. Secondo la prospettazione della resistente, nel caso di specie tale esonero troverebbe applicazione in quanto le transazioni contestate sarebbero state compiute a seguito del trafugamento delle credenziali del Pt_1 nell'ambito di un attacco informatico ai danni della società terza [REDACTED]

L'argomento non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché, allo stato, la circostanza che le chiavi ^{Parte} del Pt_1 siano state coinvolte nell'ambito dell'attacco informatico subito da [REDACTED] risulta una circostanza solo dedotta da [REDACTED] ma dalla stessa non provata.

In secondo luogo, si rileva che il reclamante non ha formulato alcuna istanza cautelare nei confronti di ██████████, né ha chiesto l'adozione di misure conservative su beni ad essa riferibili, avendo rivolto la propria domanda esclusivamente contro ██████████ *Controparte_1* [...] .

Inoltre, nel giudizio di merito, la stessa ██████████ si è limitata a chiamare ██████████ in manleva senza affermarne la legittimazione passiva diretta nei confronti delle domande formulate dall'attore. Tale assetto processuale esclude che la posizione di ██████████ possa assumere rilievo diretto nei confronti dell'odierno reclamante in questa sede cautelare, restando estranee all'oggetto del presente reclamo le eventuali questioni afferenti ai rapporti interni tra la resistente e il terzo chiamato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, non si ravvisano i presupposti per l'operatività delle clausole di esclusione di garanzia previste dagli artt. 2.3 Appendix 4 e 12.1, ultimo paragrafo, dello User Agreement e deve ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni iuris* con riferimento alle pretese restitutorie azionate ex art. 5.19 delle condizioni d'uso.

6. *Sul periculum in mora*

Il reclamante fonda il *periculum* innanzitutto sulla circostanza che ██████████ *Controparte_1* avrebbe trasferito i rapporti con la clientela UE ad altra società del gruppo, di diritto lussemburghese (██████████ *Controparte_3* con conseguente "svuotamento" dell'operatività di ██████████ *Controparte_1* e, quindi, progressiva erosione della garanzia patrimoniale in vista del giudizio di merito.

Il reclamante aggiunge che, già dai dati di bilancio, ██████████ *Controparte_1* presenterebbe una situazione patrimoniale vulnerabile, enfatizzando perdite ricorrenti negli esercizi recenti, patrimonio netto negativo e mancanza di asset aggredibili, con rischio che la società resti una "scatola vuota" una volta trasferita la clientela. Nel reclamo viene richiamato anche il bilancio 2024 come ulteriore conferma del *periculum*, sostenendo che vi sarebbe un riferimento al venir meno della continuità aziendale in ragione del trasferimento delle attività alla società lussemburghese.

██████████ in senso contrario, evidenzia che il passaggio a ██████████ *Controparte_3* non è un'operazione distrattiva, ma una scelta organizzativa imposta dal nuovo quadro regolatorio UE (MiCA) e che il *periculum* non potrebbe neppure essere desunto dai bilanci 2023 e 2024 i quali, lungi dal mostrare insolvenza, evidenzerebbero elementi di solidità e capacità di far fronte ai debiti. ██████████ *Controparte_1* evidenzia inoltre che la società resterebbe parte di un gruppo multinazionale quotato negli USA con ampia capacità finanziaria (██████████ ██████████).

Sulla base della documentazione acquisita, il ricorso risulta fondato anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

È vero che i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, considerati isolatamente, non presentano elementi univoci e dirimenti ai fini della valutazione in esame; tuttavia, risulta incontestato che ██████████ *Controparte_1* ha progressivamente cessato, nel corso del 2025, di operare quale soggetto direttamente erogatore dei servizi nei confronti della clientela, a seguito della migrazione dei rapporti verso ██████████ *Controparte_3* .

Tale circostanza è idonea a determinare la sostanziale interruzione dei flussi di cassa in entrata della resistente, con conseguente peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, che deve essere valutato unitamente alla assenza di un compendio patrimoniale stabile e

autonomo riferibile alla stessa. Da tale combinazione di elementi discende un concreto rischio che, all'esito del giudizio di merito, la società possa non disporre di risorse sufficienti per far fronte all'eventuale condanna, con conseguente compromissione dell'effettività della tutela.

Né possono trarsi elementi di garanzia dalla circostanza che la resistente faccia parte di un gruppo societario globale e quotato, posto che *Controparte_1* e *Controparte_2* costituiscono soggetti giuridici distinti, né vi sono evidenze di accordi di garanzia patrimoniale o di assunzione di responsabilità solidale. Anzi, lo stesso User Agreement (al §2.4) espressamente chiarisce che *Controparte_2* e *Controparte_1* rispondono esclusivamente delle rispettive obbligazioni, senza vincoli di solidarietà.

Poiché, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il *periculum in mora* può desumersi non solo da elementi soggettivi, ma anche da circostanze oggettive attinenti alla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito azionato, deve ritenersi che, sotto tale profilo, il requisito risulti nel caso di specie sussistente.

7. Sulla determinazione del danno

Ai sensi del citato art. 5.19 User agreement *Controparte_1* will not sell, transfer, loan, or otherwise alienate Digital Currency [...] unless instructed by you" e "You may withdraw your Digital Currency at any time".

Parte reclamante ha dedotto di avere richiesto, subito dopo avere appreso delle operazioni fraudolente, la restituzione o il rimborso delle criptovalute custodite sul proprio account *Controparte_1* (doc. 5c merito); la circostanza non risulta contestata da parte resistente. Il danno può pertanto essere quantificato, allo stato, sulla base del valore delle criptovalute detenute dal *Pt_1* al 5 novembre 2022.

Data l'elevatissima volatilità del prodotto, si ritiene di poter desumere tale valore dallo *statement* di *Controparte_1* rilasciato il 4.11.2022 (doc. 4 merito), che determinava a quella data il *Total USD value of crypto assets* del *Pt_1* in USD 2.632.832 pari, al tasso di conversione del 4.11.2022, ad € 2.666.969. Tale somma deve essere incrementata del 20% a copertura di rivalutazione, interessi e spese, per un totale di € 3.200.362,80.

P.Q.M.

- visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c. **revoca** l'ordinanza pronunciata il 26/01/2026 dal Tribunale di Torino;

- visto l'art. 671 c.p.c. **autorizza il sequestro conservativo** in favore del reclamante *Controparte_1* e in danno di *Controparte_1* sui beni mobili ed immobili di quest'ultima e sui crediti dalla stessa vantati, fino alla concorrenza di € 3.200.362,80;

- spese al merito.

Si comunichi.

Torino, 29/4/2026

Il Presidente
Lorenza Calcagno

Il Giudice relatore
Giovanni Castellani